

STATUTO "ONDA AMICA – CONSUMATORI UNITI" APS

ART. 1

Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "ONDA AMICA – CONSUMATORI UNITI", che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in via **degli esportatori** n. 4 nel comune di **LENTINI**

La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di **Siracusa** di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"

L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

Attività e Finalità

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:



55 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei
56 consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,
57 promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche
58 dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto
59 solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
60 Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie,
61 sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale
62 necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
63 L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di
64 verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle
65 disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività
66 diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei
67 limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata
68 su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui
69 l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere
70 secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13
71 comma 6 D.Lgs. 117/2017.
72 Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, per lo svolgimento delle attività,
73 l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni
74 sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti
75 ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le
76 stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le
77 attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni
78 italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni
79 ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il
80 conseguimento delle proprie finalità.
81 Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione
82 prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
83 L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali
84 diretti beneficiari.
85 Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive
86 effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti
87 stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs.
88 117/2017.

ART. 6

Ammissione ed esclusione

92 Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le
93 finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
94 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda
95 dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel
96 libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.
97 In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere
98 controfirmate dall'esercente la potestà.
99 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione
100 all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni
101 da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in
102 occasione della successiva convocazione.
103 L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso
104 Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
105 La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.
106 I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
107 a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
108 b) per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;

- 109 c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
110 d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
111 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è
112 ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea
113 dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella
114 prima riunione convocata.
115 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha
116 diritto ad un voto.

ART. 7

Diritti e doveri degli associati

- 120 I soci dell'Associazione hanno il diritto di:
- 121 • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - 122 • essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - 123 • frequentare i locali dell'Associazione;
 - 124 • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività
125 prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
 - 126 • prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del
127 rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
 - 128 • votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo
129 delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del
130 proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - *purché iscritti da almeno*
131 *tre mesi nel libro degli associati.*
- 132 e il dovere di:
- 133 • rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - 134 • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo
135 personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed
136 esclusivamente per fini di solidarietà;
 - 137 • versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

Gli organi sociali

- 141 Sono organi dell'Associazione:
- 142 • Assemblea dei soci;
 - 143 • Consiglio Direttivo;
 - 144 • Presidente;
 - 145 • Organo di controllo (eventuale);
 - 146 • Organo di revisione (eventuale).

147 Tutte le cariche sociali sono gratuite.

148 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5
149 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile
150 comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese
151 effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento
152 della funzione.

ART. 9

L'Assemblea

- 156 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
157 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal
158 Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o
159 da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello

fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 deleghe

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo



214 scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole
215 di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

216

217

218

ART. 13 Consiglio Direttivo

219 Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli
220 indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere
221 revocato con motivazione.

222 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o
223 per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra
224 gli altri, sono compiti di quest'organo:

- 225 - eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- 226 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate
227 dall'assemblea;
- 228 - predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le
229 modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- 230 - predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la
231 programmazione economica dell'esercizio;
- 232 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- 233 - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- 234 - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione
235 o ad essa affidati.

236 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 5 a 13 componenti
237 eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 e sono rieleggibili per 3
238 mandati.

239 Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di
240 ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica
241 l'articolo 2475-ter del Codice civile.

242 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
243 componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e
244 delibera quando sono presenti tutti.

245 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

246 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del
247 potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro
248 unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

249

250

251

ART. 14 Il Presidente

252 Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e
253 compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

254 Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei
255 presenti.

256 Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato,
257 per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la
258 maggioranza dei presenti.

259 Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per
260 l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

261 Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria
262 amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in
263 merito all'attività compiuta.

264 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia
265 impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

266

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



ART. 15

Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma



2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20

Bilancio di esercizio

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21

Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22

Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 23

Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 24

Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 10 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 10 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 25



374

375

376

377

378

379

380

381

382

382
383

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

203

394



PS

Hubb

29/6/81

Perote Hied

By law

[Handwritten signature]



for the
house